



**Assotelecomunicazioni
ASSTEL**

STATUTO

(17 novembre 2004)

STATUTO ASSTEL

| | Pagina |
|--|---------------|
| TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO | 3 |
| ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE | 3 |
| ART. 2 - SCOPI | 3 |
| | |
| TITOLO II - SOCI | 4 |
| ART. 3 - REQUISITI ED AMMISSIONE | 4 |
| ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI | 5 |
| ART. 5 - CONTRIBUTI | 5 |
| ART. 6 - SANZIONI | 6 |
| ART. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO | 6 |
| | |
| TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE | 7 |
| ART. 8 - ORGANI | 7 |
| ART. 9 - ASSEMBLEA | 7 |
| ART. 10 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA | 7 |
| ART. 11 - ATTIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA | 8 |
| ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO | 9 |
| ART. 13 - ATTRIBUZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO | 10 |
| ART. 14 - COMITATO DI PRESIDENZA | 11 |
| ART. 15 - PRESIDENTE | 11 |
| ART. 16 - VICE PRESIDENTI | 12 |
| ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI | 13 |
| ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI | 13 |
| ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE | 15 |
| ART. 20 - DIRETTORE | 15 |
| | |
| TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI | 16 |
| ART. 21 - FONDO COMUNE | 16 |
| ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI | 16 |
| | |
| TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO | 17 |
| ART. 23 - MODIFICAZIONI STATUTARIE | 17 |
| ART. 24 - SCIoglIMENTO | 17 |
| | |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE | 18 |

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, denominata Assotelecomunicazioni, in forma abbreviata ASSTEL.

L'Associazione ha sede in Roma e aderisce a Federcomin - Federazione delle Imprese di Comunicazioni e Informatica (di seguito anche "Federazione").

Quale Associazione nazionale di categoria di Federcomin, ASSTEL fa parte del sistema Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, operando come componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana.

In conseguenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci, di seguito indicati anche come imprese associate.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

ART. 2 - SCOPI

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione ha per scopo di:

- a) favorire e promuovere il progresso del settore rappresentato nell'interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi dei propri soci per tutti i problemi tecnico-economici, sociali e culturali che direttamente o indirettamente li riguardano;
- b) provvedere alla rappresentanza in materia sindacale e del lavoro per tutte le imprese associate che applicano il CCNL del settore telecomunicazioni 28 giugno 2000 e successive modificazioni curando l'assistenza e la tutela dei loro interessi in tutti i problemi sindacali e del lavoro che direttamente o indirettamente le riguardano;
- c) rappresentare, nei limiti del presente statuto, i propri soci nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché con la Federazione e con le altre componenti del sistema confederale per la realizzazione di finalità e iniziative comuni;
- d) svolgere, conformemente alle prestazioni ad essa attribuite e agli scopi sopra richiamati, le seguenti funzioni e attività:
 - tutelare i propri soci sul piano tecnico-economico, anche mediante il raggiungimento di accordi di carattere generale, a livello nazionale, internazionale e di Unione Europea;
 - tutelare – secondo le modalità definite alla lettera b) - le attività delle imprese aderenti sul piano sindacale e del lavoro, stipulando il relativo contratto collettivo e curando la sua applicazione. In tale ambito, l'Associazione provvede all'informazione ed alla consulenza dei soci, relativamente a problemi generali e/o specifici di loro interesse;

- agevolare il confronto tra le aziende associate, per la discussione delle tematiche relative a tecnologie, business e interessi del settore;
- adottare iniziative volte alla promozione del mercato, anche tramite la realizzazione di studi e ricerche sulle dinamiche della domanda e dell'offerta del settore rappresentato, nonché raccogliendo ed elaborando elementi, notizie e dati
- provvedere, in generale, all'informazione ed alla consulenza dei soci, anche tramite l'organizzazione diretta o indiretta di iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e degli addetti;
- promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica e la ricerca collaborando ad iniziative a livello nazionale ed europeo;
- in coerenza con le finalità associative, svolgere, promuovere o collaborare ad iniziative di comunicazione verso le istituzioni, la business community, i media e l'opinione pubblica in generale;
- promuovere ed organizzare altre attività di supporto alle imprese associate ed adottare ogni iniziativa necessaria per lo sviluppo associativo;
- esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazioni dei propri organi.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – REQUISITI ED AMMISSIONE

Alla Associazione possono aderire le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, esercenti servizi di telecomunicazione e che applicano il CCNL del settore telecomunicazioni 28 giugno 2000 e successive modificazioni. Possono altresì aderire all'Associazione - pur applicando altro contratto di lavoro e senza ottenere tutela sindacale - tutte le imprese che forniscono o commercializzano prodotti e/o servizi del settore telecomunicazioni che si impegnano a decidere entro dodici mesi l'adozione e ad adottare non oltre i ventiquattro mesi il CCNL del settore telecomunicazioni 28 giugno 2000 e successive modificazioni.

I soci vengono iscritti – per il tramite della Federazione e sulla base dei dati rilevati dall'Associazione - nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale e sono tenuti a comunicare, nei tempi e nei modi indicati, i dati necessari all'aggiornamento di tale Registro.

L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo l'impresa può ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI

Le imprese associate hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Le imprese associate hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, i regolamenti attuativi, il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività del socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Il socio inoltre ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. In particolare, l'impresa non può far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale e per l'accesso alle cariche direttive dell'Associazione è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata. L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Roma nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L'impresa associata può disdire la propria adesione con preavviso inviato entro il trenta settembre con lettera raccomandata A.R.; la disdetta ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento

ART. 5 – CONTRIBUTI

Gli oneri contributivi delle imprese associate sono determinati in base ad una quota fissa di ammissione "una tantum" all'atto dell'iscrizione, secondo la misura determinata dall'Assemblea e quote annuali variabili, riferite al numero dei dipendenti in forza "full time equivalent" alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i criteri di cui allo specifico regolamento e le misure deliberate dall'Assemblea .

Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato secondo le modalità fissate dall'Assemblea. La quota variabile annuale viene calcolata in dodicesimi a seconda del mese dal quale decorre il rapporto di adesione.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea, in conformità degli indirizzi stabiliti in sede confederale.

ART. 6 – SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto dell'impresa associata a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche direttive;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- e) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 7 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso;
- e) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei valori associativi.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini statuari , comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio dei Revisori contabili;
- g) il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; fatta eccezione per i Gruppi non è però ammessa più di una delega.

Ciascun socio dispone nell'Assemblea di una determinata entità di voti secondo la tabella approvata, anno per anno, dal Consiglio Direttivo, sulla base del numero dei dipendenti in forza "full time equivalent" dichiarati ai fini della determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 5.

Ai soci iscritti in corso dell'anno è attribuito un solo voto.

In ogni caso, ciascuna impresa associata o ciascun Gruppo non potranno esercitare in Assemblea un numero di voti superiore al 49% del complesso dei voti spettanti a tutti i soci.

Non sono ammessi a partecipare all'Assemblea i soci che non siano in regola con i versamenti dei contributi.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri e il Direttore dell'Associazione.

ART. 10 – RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad

almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le imprese associate, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, mediante avviso diretto, lettera o posta elettronica, a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante fax, telegramma o altro mezzo equivalente con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al comma successivo.

Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 14;
- b) eleggere, su proposta del Presidente, sino a un massimo di quattro Vice Presidenti;
- c) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 12;

- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili e, se del caso, approvare i loro emolumenti secondo le modalità previste dall'art. 17;
- e) eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste dall'art. 18;
- f) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, verificarne le fasi di attuazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g) ratificare il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo;
- h) approvare il bilancio consuntivo;
- i) approvare i contributi;
- j) modificare il presente Statuto;
- k) sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori.
- l) Deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato di Presidenza, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica;
- d) da cinque a otto componenti eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con un numero massimo di preferenze non superiore ai 3/5 dei seggi da ricoprire, su una rosa di candidature superiore al numero degli eligendi.

Ciascuna impresa associata o Gruppo non potranno essere rappresentati in Consiglio da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti complessivi, escludendo dal computo il Presidente ed il Past-President.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea viene fissato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dall'Assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano d'età, con lettera o posta elettronica spedite almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocato con fax, telegramma o altro mezzo equivalente spedito almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando partecipi, anche attraverso supporti di videoconferenza e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa - di audioconferenza, almeno un terzo dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive. I componenti decaduti vengono sostituiti dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Proviviri.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) determinare le direttive di massima dell'azione dell'Associazione;
- b) approvare la tabella di attribuzione dei voti in Assemblea;
- c) deliberare sulle domande di adesione;
- d) deliberare l'espulsione dei soci;
- e) applicare le sanzioni;
- f) esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relativa relazione, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- g) approvare il bilancio preventivo;
- h) nominare il Comitato tecnico sindacale e altre commissioni o gruppi di lavoro per determinati scopi e lavori;
- i) approvare, su proposta del Direttore dell'Associazione, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- j) fare richiesta di convocazione dell'assemblea come previsto all'art. 10;
- k) nominare la commissione di designazione del Presidente;
- l) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti
- m) proporre all'Assemblea la misura dei contributi.
- n) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;

- o) approvare i regolamenti di esecuzione dello statuto nonché convenzioni di natura organizzativa;
- p) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, consorzi, società, enti ed organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 14 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Comitato si riunisce ordinariamente, anche attraverso supporti di videoconferenza e - con misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa – di audioconferenza, una volta al mese e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano d'età, con lettera o posta elettronica spedite almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocato con fax, telegramma o altro mezzo equivalente spedito almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Comitato di Presidenza.

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito, indirizzare e dirigere l'attività dell'Associazione e controllarne i risultati;
- c) nominare o revocare il Direttore dell'Associazione;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di imprese

associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

La commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni - devono comunque essere sottoposte dalla Commissione le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea - sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto, proponendo il designato al voto dell'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Può essere rieletto per un altro biennio, consecutivo a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni, sempre per un massimo di due bienni consecutivi, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a due bienni.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, al coordinamento dell'attività dell'Associazione, all'amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare per qualsiasi motivo il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 16 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono sino a un massimo di quattro e vengono eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un biennio consecutivo a quello

della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a due bienni.

Nel caso vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Presidente del Collegio è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto d'intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio negli anni pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro novanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto d'intervento su problematiche attinenti le loro funzioni.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La proposta del rappresentante, avanzata dal socio, ha valore di delega formale. Fatta eccezione per la carica di Presidente, i rappresentanti delle imprese associate decadono automaticamente dalle cariche rivestite quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.

La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Nella scelta degli incarichi spettanti all'Associazione in altre Organizzazioni interne o esterne al sistema confederale gli Organi direttivi si devono ispirare anche al criterio della massima partecipazione e dell'adeguata rappresentanza di tutte le imprese associate.

Gli Artt. 17 e 18 stabiliscono le incompatibilità con la carica di Revisore e di Probiviro.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 17 e 18.

Le cariche associative sono gratuite, salvo quanto disposto dal precedente art. 17.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 20 - DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato dal Comitato di Presidenza.

Il Direttore coadiuva il Presidente, coordina il Comitato tecnico sindacale ed è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione, sovrintendendo agli uffici e servizi dell'Associazione stessa.

E' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e prepara gli strumenti contabili dell'Associazione per le successive determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 21 - FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 5;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo è composto da:

- a) relazione organizzativa;
- b) stato patrimoniale;
- c) rendiconto economico;
- d) prospetto delle fonti e degli impieghi.

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

Stato patrimoniale e rendiconto economico devono essere raffrontati con quelli dell'anno precedente.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento

ART. 23 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della votazione o del referendum.

ART. 24 - SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno del 50% della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

I

Per un periodo massimo fino al 31 dicembre 2004, al Comitato di Presidenza sono affidate anche le attribuzioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il primo Presidente dell'Associazione viene nominato all'atto della costituzione della stessa e viene affiancato da quattro Vice Presidenti, in rappresentanza delle principali imprese associate.

Nei tre mesi precedenti la scadenza di cui al primo comma viene nominata dal Comitato di Presidenza la Commissione di designazione per l'elezione del nuovo Presidente che resterà in carica sino all'Assemblea ordinaria dell'anno 2007. Contestualmente all'elezione del nuovo Presidente l'Assemblea eleggerà i membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica sino all'Assemblea ordinaria dell'anno 2006.

In deroga a quanto previsto dagli articoli che precedono, i componenti del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri sono nominati, per il primo mandato, direttamente dai soci fondatori d'accordo tra loro e restano in carica fino all'Assemblea ordinaria dell'anno 2006.

All'atto della costituzione dell'Associazione viene stabilito un regime contributivo transitorio per il primo anno, con delega al Comitato di Presidenza di definire i parametri, i criteri ed i tempi di realizzazione dell'assetto contributivo dell'Associazione.

Al Comitato di Presidenza, infine, spetta la definizione del primo piano di attività dell'Associazione.

II

Per quanto concerne la previsione di cui all'articolo 19 del presente statuto, il requisito della regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata per poter accedere alla carica di componente del Comitato di Presidenza sarà richiesto a partire dall'1.1.2004